



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Vicolo Giovanni XXIII, 68 – 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO
☎ 049 9450890 ☎ 049 9450585 @pdic859005@istruzione.it
Codice fiscale 81004190286



CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO VERBALE DI STIPULA

L'anno 2019, il giorno 05 del mese di luglio, presso la direzione dell'Istituto Comprensivo Statale di San Giorgio in Bosco in vicolo Giovanni XXIII, 68,

VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 30-05-19

ESSENDO trascorsi più di 30 giorni dall'invio dei Revisori dei Conti effettuato il giorno 04/06/19 dell'ipotesi di accordo, corredata dalla Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere e non avendo ricevuto osservazioni,

VIENE STIPULATO

il Contratto collettivo integrativo dell'Istituto Comprensivo Statale di San Giorgio in Bosco per l'a.s. 18/19, sottoscritto da:

PARTE PUBBLICA

la Dirigente Scolastica pro tempore Alessandra Milazzo

PARTE SINDACALE

RSU: Scavone Alfio

Furian Daniela

Zen Graziella

SINDACATI FLC-CGIL

SCUOLA CISL scuola

TERRITORIALI UIL scuola

SNALS confsal

GILDA/UNAMS

Atteso che entro trenta giorni dalla data di ricevimento, i Revisori dei Conti ne accertano la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. art. 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che modifica l'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che decorso tale termine la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo;

**viene sottoscritta la presente
ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto**

La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti.

PARTE NORMATIVA

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, durata e verifica dell'attuazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale, docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, dell'Istituto Comprensivo Statale I.C. SAN GIORGIO IN BOSCO (PD)
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno 2018-2019.
3. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto avrà luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata, da tenersi entro il 31 agosto 2019.

Titolo II RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

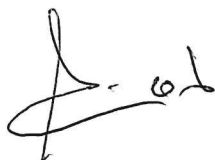
Capo I - Relazioni sindacali

Art. 2 – Strumenti delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto si articola in:
 - a. partecipazione, a sua volta articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, comprensiva dell'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 3 – Informazione

1. Costituiscono oggetto di informazione le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. le materie oggetto di contrattazione e confronto (art. 5, comma 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22, comma 9, alinea b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22, comma 9, alinea b2);
2. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, eventualmente mettendo a disposizione anche la documentazione, nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di procedere a una valutazione delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte (art. 5 comma 2, comma 3 del CCNL 2016-2018).


Daniele D'Amico

Art. 4 — Confronto

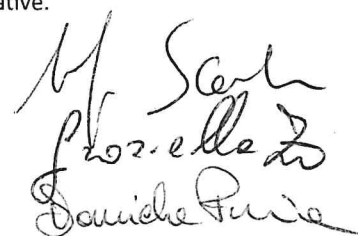
1. Costituiscono oggetto di confronto le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8, lettera b1);
 - b. i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22, comma 8, lettera b1);
 - c. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8 lettera b2);
 - d. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22, comma 8, lettera b3);
 - e. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di burn-out (art. 22, comma 8, lettera b4).

Art. 5 – Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. Costituiscono oggetto del presente contratto collettivo integrativo le materie previste dall'art. 22, comma 4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (alinea c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto (alinea c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (alinea c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (alinea c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (alinea c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (alinea c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (alinea c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (il c.d. diritto alla disconnessione - alinea c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (alinea c9).
3. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo alla sospensione dell'esecuzione parziale o totale del contratto in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

Art. 6 – Interpretazione autentica

1. L'interpretazione autentica d'Istituto è inclusa nella contrattazione.
2. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
3. Le parti si incontrano entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente l'interpretazione da dare alle clausole controverse. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 (trenta) giorni dall'inizio delle trattative.
4. Delle risultanze delle sessioni di interpretazione autentica viene redatto verbale.



5. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce le clausole controverse ed ha valore fin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Capo II - Diritti sindacali

Art. 7 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. e delle Confederazioni rappresentative ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 commi 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001 dispongono di un proprio Albo sindacale.
2. Le parti sindacali di cui al comma 1 sono responsabili dell'affissione all'Albo dei documenti relativi all'attività sindacale.
3. L'Albo si concretizza in una bacheca situata presso l'atrio della scuola secondaria di I grado (sede centrale).
4. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 3 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'attribuzione della responsabilità legale.

Art. 8 – Rapporti tra la RSU e il Dirigente

1. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione invitando i componenti di parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.
2. La RSU può avanzare richiesta di incontro con il Dirigente. Di norma, e salvo elementi ostativi, il Dirigente indice la riunione entro 5 (cinque) giorni dall'acquisizione della richiesta.
3. Le trattative si tengono, normalmente, al di fuori dell'orario di servizio (art. 10 c. 7 C.C.N.Q. 07.08.1998) e, ove ciò non fosse possibile, dovrà essere utilizzato il monte ore di permessi sindacali riconosciuti (art. 6, C.C.N.Q. del 09.10.2009).

Art. 9 – Assemblee sindacali in orario di lavoro

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il Dirigente, per 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - b. dalla RSU nel suo complesso, e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - c. dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.
5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di complessive 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico,
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 (sei) giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma o e-mail, al Dirigente dell'Istituto interessato dall'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti

consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

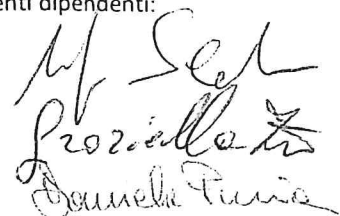
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente scolastico avvisa il personale interessato all'assemblea mediante circolare interna, inviata tramite e-mail a tutto il personale, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale, espressa in forma scritta e con preavviso di norma di almeno 6 giorni, e comunque non oltre il termine indicato nella comunicazione stessa, di partecipazione all'assemblea del personale in servizio nell'orario in cui si tiene la stessa. Il suddetto termine è necessario per poter dare adeguato preavviso alle famiglie circa la variazione dell'orario scolastico. La dichiarazione da parte del personale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale docente, il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
10. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale ATA, se la partecipazione è totale, il Dirigente stabilisce la quota ed il DSGA (o in caso di adesione di questi all'assemblea, il Dirigente stesso) individua i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
11. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico in ciascun plesso dell'istituto, per cui saranno in ogni caso addette a tali attività, considerate servizi essenziali, n. 1 unità di collaboratori scolastici e n. 1 unità di personale amministrativo in sede centrale.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano le stesse procedure previste per l'indizione di assemblee in orario di lavoro, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con il Dirigente l'uso dei locali.
13. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista, rispettivamente, nella classe o nel settore di competenza.
14. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

Art. 10 — Determinazione del contingente di personale ATA necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili (servizi minimi)

1. "Ai sensi del C.C.N.L. Scuola vigente, il numero di unità di personale A.T.A. da includere nel contingente necessario ad assicurare i servizi minimi in caso di sciopero è oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica.
2. Secondo quanto definito dalla L. 146/1990, dalla L. 83/2000 e dal C.C.N.L. Scuola, si conviene che in caso di sciopero del personale ATA il servizio essenziale deve essere garantito presso le sedi scolastiche, dove è previsto lo svolgimento di attività il cui mancato adempimento comporti responsabilità da parte dell'Istituzione scolastica da parte di terzi per lo svolgimento di scrutini e/o esami, in presenza delle particolari e specifiche situazioni sottoelencate:
 - a. In particolare per lo svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n. 1 assistente amministrativo e n. 3 collaboratori scolastici (scrutini dislocati in 3 plessi);
 - b. Per la predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico nel plesso.
3. La scelta del personale ATA che deve assicurare i servizi minimi essenziali, in caso di sciopero, viene effettuata dal DSGA, a ciò delegato dal Dirigente, o in caso di adesione di questi, dal dirigente stesso, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, in mancanza o se in numero non sufficiente, del criterio della rotazione, estraendo a sorte la lettera dell'alfabeto dalla quale iniziare.

Art. 11 – Permessi sindacali retribuiti

1. Nei limiti della durata del rapporto di lavoro hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato sindacale i seguenti dipendenti:
 - a. i componenti della RSU di Istituto;



- b. i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione della RSU;
 - c. i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ACQ 7 agosto 1998;
 - d. i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;
2. In particolare spettano complessivamente alla RSU d'Istituto permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
 3. I permessi sono gestiti dalla RSU, che provvede autonomamente alla ripartizione tra i propri componenti, nel rispetto del tetto massimo comunicato dal Dirigente.
 4. Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione al Dirigente, ovvero in sua mancanza ai Collaboratori vicari di turno, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo. È onere di chi chiede il permesso retribuito indicare i presupposti o le condizioni che ne consentono la fruizione.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula definitiva del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire un referendum tra tutti i lavoratori dell'Istituto.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Diritto di accesso agli atti

1. I componenti della RSU hanno diritto di accedere agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art. 22, comma 4, lettera c) e comma 8, lettera b) del vigente CCNL, compatibilmente con la normativa di tutela dei dati personali e secondo la normativa che disciplina la richiesta di accesso agli atti.
2. Il rilascio di copia degli atti richiesti avviene senza oneri, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla acquisizione a protocollo della richiesta (salvo manifesta impossibilità).

Art. 14 – Trasparenza

1. I prospetti di ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, aggregati ed articolati per voce e tipologia di progetto o intervento, sono pubblici e riportano le unità di personale utilizzato, le attività, le ore, ma non i relativi importi economici individuali, in quanto non previsto da precise norme in materia di rapporto di lavoro, tale da superare la tutela della riservatezza.
2. Le RSU, qualora lo ritenessero necessario ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, possono richiedere – assumendosene la piena responsabilità e previa acquisizione del consenso degli interessati - di visionare i suddetti prospetti completi dei relativi importi economici individuali e dei nominativi.

In tal caso graverà sulle RSU richiedenti la responsabilità di non divulgare il contenuto della documentazione, se non nelle sedi istituzionali e laddove 'strettamente indispensabile' (art. 24 comma 7 ultimo periodo, l.241/1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli della propria funzione, pena l'assunzione delle conseguenti conseguenze legali, anche molto gravi, che l'ordinamento fa discendere dall'illecito trattamento di dati contenuti nella documentazione acquisita.

3. Tutta la procedura di attribuzione individuale delle premialità per il merito dei docenti di cui all'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 è soggetta a:
 - a) pubblicità preventiva, consistente nella pubblicazione delle "regole" e delle indicazioni operative, tramite invio per posta elettronica a tutti gli aventi diritto;
 - b) comunicazione tramite e-mail agli aventi diritto individuati;
 - c) alle RSU saranno forniti i dati aggregati che non permettano di risalire al nominativo degli effettivi destinatari del compenso individuale (questo in ossequio al preciso dettato in tal senso del garante della Privacy).

Titolo III SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 15 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

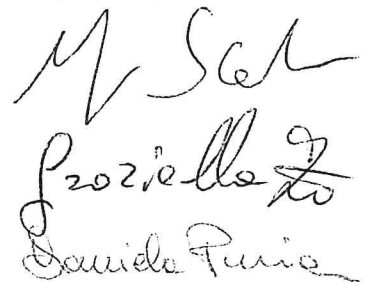
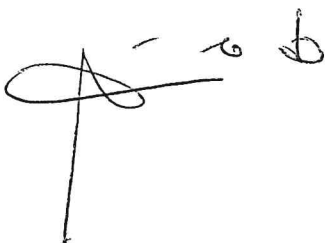
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008, la RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e ne comunica il nominativo al Dirigente.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è individuato tra il personale in servizio nell'Istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
4. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
5. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
6. Il RLS può accedere liberamente agli edifici in uso dell'Istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
7. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL e nella ulteriore normativa, a cui si rimanda.

Art. 16 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è designato fiduciariamente dal Dirigente, in qualità di datore di lavoro e sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
2. Il RSPP coordina le figure sensibili di cui all'art. 18, e, d'intesa col Dirigente, ne programma e cura la formazione e l'aggiornamento.
3. Al RSPP compete un compenso a carico del Bilancio dell'Istituto.

Art. 17 – Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure sensibili:
 - a. addetto al servizio di prevenzione e protezione (responsabile per la sicurezza)
 - b. addetti al primo soccorso;
 - c. addetti al primo intervento sulla fiamma;
 - d. addetti all'uso del defibrillatore.
2. Le figure sensibili sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifici corsi. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano in base al coordinamento del RSPP. Nel corso dell'anno scolastico, si effettueranno iniziative di formazione per le figure sensibili, il cui elenco verrà aggiornato annualmente.
3. Qualora ad un plesso non siano assegnate tante unità lavorative quante le figure sensibili previste, potrà essere posto in capo ad una medesima unità più di una delle funzioni di cui al comma 1.



Proietto
Davide Furi

Titolo IV

IMPATTO DELLE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale entro le ore 17.30 dei giorni feriali; con la stessa tempistica (7.30 – 17.30) le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. Qualora, durante il periodo di "disconnessione", l'istituzione scolastica dovesse procedere a comunicazioni in forma asincrona, ai fini del computo dei termini di preavviso di almeno due giorni, tali comunicazioni si considerano inviate il giorno successivo.
3. In caso di urgenza indifferibile è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, in forma sincrona o asincrona, oltre gli orari indicati al comma 1.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
3. L'Amministrazione si impegna, nei limiti finanziari e con la compatibilità dei tempi organizzativi, a garantire attrezzature adeguate alle attività lavorative.

Titolo V

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE E FORME DI FLESSIBILITÀ

Capo I – personale ATA

Art. 20 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità;
 - b. continuità di servizio;
 - c. eventuale disponibilità espressa dal personale.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale.
4. Il Dirigente può altresì individuare per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse personale avente le competenze necessarie, cui affidare un incarico specifico aggiuntivo.
5. Le prestazioni aggiuntive e gli incarichi specifici devono essere oggetto di un formale incarico.

Art. 21 - Collaborazioni plurime del personale ATA

1. Per specifiche attività che richiedono particolari competenze non presenti nell'Istituto, il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL.
2. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra Istituzione scolastica sono a carico dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 22 – Flessibilità di orario del personale ATA

1. Per il personale ATA si distingue la flessibilità “istituzionale” dalla flessibilità “occasionale”.
2. Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, per flessibilità “istituzionale” si intende la possibilità di – rispettivamente - assumere e dismettere servizio posticipatamente rispetto all’orario di entrata/uscita ordinario, nella misura massima di 30 minuti.
3. La flessibilità “istituzionale” è concessa temporaneamente e con atto scritto del Dirigente, sentito il DSGA, a condizione che:
 - a. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta in cui è debitamente rappresentata la motivazione familiare o personale alla base della richiesta motivata;
 - b. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità dei servizi.
4. La concessione della flessibilità “istituzionale” resta comunque sempre subordinata alle esigenze di buon funzionamento individuate nel relativo Piano delle attività e negli ordini di servizio del DSGA, e può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento successivamente alla concessione, per necessità contingenti dell’Istituto.
5. Fatto salvo il caso di cui ai commi precedenti, la flessibilità “occasionale” rispetto all’orario dovuto, previsto nel Piano delle attività predisposto dal DSGA, si esplica nel fatto che il personale ATA ha una flessibilità di entrata in ritardo di max. 15 minuti, da recuperare nella giornata stessa mediante un apri termini di uscita posticipata.
6. L’assunzione di servizio anticipata di qualche minuto non dà invece diritto ad una corrispondente uscita anticipata, né sarà conteggiata.
7. Relativamente alle ore straordinarie prestate in occasione degli eventi che richiedono la scuola aperta in orario aggiuntivo a quello di ordinaria apertura del plesso di servizio, le suddette ore richieste al dipendente, in luogo del pagamento potranno essere recuperate fino a un massimo di 12 ore annue per persona. Superate le 12 ore annue, eventuali ulteriori esigenze di ampliamento dell’apertura del plesso di servizio saranno gestite attraverso la flessibilità oraria.

Art.23 – Ferie e festività

Le ferie relative all’a.s.2018/2019, si possono accantonare fino ad un massimo di 6 giorni da usufruire nel successivo anno scolastico, entro Aprile 2020.

Capo II – personale docente

Art. 24 – Articolazione dell’orario dei docenti

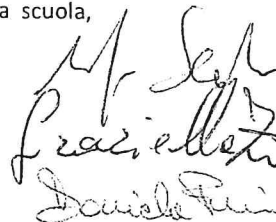
1. Per i docenti si prevede di norma una articolazione dell’orario di lezione su 5 giorni alla settimana.
2. Il c.d. “giorno libero” non dispensa da impegni collegiali ed attività funzionali programmate, non costituisce un diritto automatico e, secondo necessità organizzative dell’orario complessivo, potrà essere negata.
3. Ogni docente esprime una preferenza circa la collocazione del proprio “giorno libero”, esprimendo contestualmente anche una opzione subordinata. Non è dato esprimere preferenza del sabato con subordinato lunedì, e viceversa.
4. A parità di richiesta per un medesimo “giorno libero” – tipicamente il sabato o il lunedì - si procederà per rotazione rispetto all’anno scolastico precedente, secondo ordine alfabetico, e comunque sempre subordinatamente alla programmazione didattico-educativa.

Art. 25 – Sostituzione docenti assenti

La sostituzione dei docenti assenti sarà effettuata seguendo le disposizioni normative contenute nella L. 107/2015.

In particolare, qualora non sia possibile ricorrere al supplente, il DS provvederà seguendo i criteri in ordine di priorità, garantendo in ogni caso il dovere di sorveglianza e quindi la sicurezza degli alunni:

- a) docenti assunti con l’organico del potenziamento fino al completamento delle ore convenute;
- b) docenti a disposizione, che devono completare il loro orario di servizio;
- c) docenti che hanno dato la disponibilità per recuperare i minuti a debito nei confronti della scuola, effettuando ore di supplenza;



- d) docenti che devono recuperare permessi orari;
- e) docenti di sostegno della classe in cui prestano servizio e di cui sono quindi contitolari, compatibilmente con la gravità dell'alunno a cui sono assegnati;
- f) docenti di sostegno i cui alunni sono assenti;
- g) docenti in compresenza;
- h) docenti che hanno dato la disponibilità a prestare ore eccedenti di insegnamento;
- i) docenti impegnati nell'attività alternativa alla religione cattolica, salvo situazioni di numerosità e di alunni con difficoltà;
- j) docenti di sostegno non della classe, ma in servizio con un alunno non grave, nei casi straordinari in cui deve essere garantita comunque la sicurezza come previsto dal d.lgs 81/2008;
- k) qualora nessuna delle opzioni precedenti sia praticabile, si procederà alla divisione della classe scoperta.

Art. 26 – Impegno del personale docente in uscite didattiche

1. Vengono riconosciuti ai docenti impegnati in viaggi d'istruzione e visite guidate: biglietti di ingresso a Musei o similari, rimborso biglietti per trasporti pubblici, dietro presentazione di idonea documentazione.
2. Riconoscendo il valore delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione viene previsto un compenso forfettario per le uscite 1 o più giorni, attraverso l'utilizzo del fondo per la valorizzazione della professionalità docenti.

Pertanto, non potrà essere richiesto il recupero delle ore aggiuntive svolte in occasione delle attività in oggetto.

Art.27 – Formazione del personale docente

Premesso quanto disposto in materia di permessi per aggiornamento da art. 64 CCNL 2007, premesso che viene comunque garantita la frequenza delle attività di formazione obbligatorie correlate agli adempimenti richiesti nell'anno di formazione e prova previsto per i docenti neo assunti, l'Istituto, al fine di favorire la formazione dei docenti prevista come obbligatoria da disposizioni normative (es. formazione sicurezza di cui all'Accordo Stato Regione del 21/12/2011, privacy di cui GDPR 679 del 2016) si impegna a organizzare le attività di formazione in oggetto in orari compatibili con l'orario di servizio dei docenti, preferibilmente nei periodi di sospensione delle lezioni.

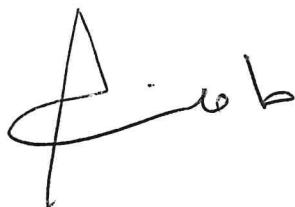
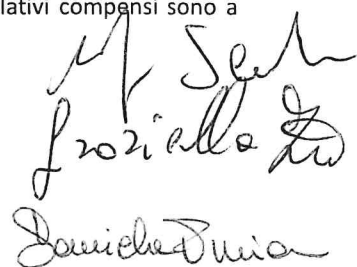
L'Istituto, altresì, organizza e/o favorisce la partecipazione dei docenti alle attività di aggiornamento/formazione finalizzate alla realizzazione delle azioni progettuali previste dal PTOF di Istituto.

L'Istituto favorirà la partecipazione dei docenti ad attività di formazione/aggiornamento eccedenti gli ambiti di obbligatorietà attraverso gli Istituti contrattuali dei permessi per aggiornamento e dei permessi a recupero.

Per la partecipazione ad iniziative non riconosciute dal MIUR, il docente potrà avvalersi esclusivamente di permessi a recupero o permessi per motivi personali (max 3gg).

Art. 28 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre Istituzioni scolastiche – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
2. Analogamente, il Dirigente può autorizzare docenti dell'Istituto a collaborare presso altre Istituzioni scolastiche.
3. Tali collaborazioni dovranno essere preventivamente autorizzata dal Dirigente della Istituzione scolastica di appartenenza, a condizione che non comportino esoneri neanche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio e non interferiscano con gli obblighi ordinari di servizio. I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Titolo VI
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 29 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente (c.d. BONUS)

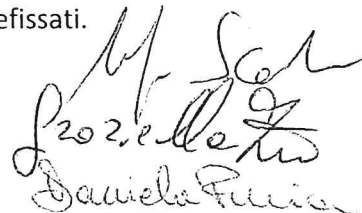
1. La professionalità ed il merito del personale docente sono valorizzati dal Dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal Comitato di valutazione dei docenti al fine dell'assegnazione del BONUS annuale per il merito, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituto per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018-2019 ammontano a **6.074,15** euro (lordo dipendente), come da comunicazione dell'Ufficio IX del MIUR Prot. n. 21185 del 24.10.2018.
3. Criteri per l'attribuzione:
premessi che una quota parte delle risorse finanziarie di cui al presente articolo sono attribuite a titolo di compenso forfetario, secondo criteri definiti dal comitato di valutazione per: attività di organizzazione di uscite e viaggi di istruzione di uno o più giorni; attività di organizzazione di attività funzionali alla realizzazione del POF deliberate dal Collegio Docenti; ruolo tutor docenti anno di formazione e prova; partecipazione equipes eccedenti le 40 ore per i docenti di scuola secondaria;
la quota rimanente delle risorse finanziarie di cui al presente articolo, è assegnata sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, comma 4, alinea c4) del C.C.N.L. Istruzione e ricerca 2016-2018:
 - le risorse vengono ripartite in proporzione al numero dei docenti tra i due ordini di scuola
 - il diritto di accesso al bonus viene maturato da parte di tutti coloro che raggiungono almeno il 50% del punteggio massimo totalizzabile.

Art. 30 — Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. L'Istituto aderisce alla Rete di scopo per la formazione nell'ambito territoriale PD20 RETE ATENA e pertanto gestisce solo le risorse assegnate per la realizzazione delle unità formative approvate dalla Rete e finalizzate all'attuazione del Piano Nazionale Formazione Docenti. La rendicontazione e i fondi sono gestiti dalla Scuola Polo
2. Anche per la formazione dei docenti neo-assunti in anno di formazione e prova, nonché per la formazione del personale ATA, le relative risorse sono gestite dalla Scuola Polo per la formazione del personale nell'ambito territoriale PD20, Scuola Polo che – attraverso i propri Organi statutari e gestionali – provvede altresì alla ripartizione delle risorse, senza affidamento diretto a questo Istituto.
3. Nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano di formazione dei docenti, e in conformità a quanto deliberato con il PTOF di istituto possono essere destinate alla formazione del personale, sia docente che ATA, anche risorse dell'Istituto.

Art.31 – Criteri generali di riduzione del compenso accessorio personale ATA e docenti

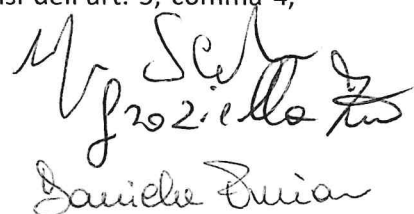
1. Relativamente al personale docente, la liquidazione di compensi sarà decurtata in proporzione alle eventuali assenze che superano i 15 giorni (anche non continuativi), qualora le stesse abbiano limitato di fatto, per periodi di tempo significativi, lo svolgimento dei compiti assegnati o il raggiungimento degli obiettivi prefissati.



2. Relativamente al personale ATA, il compenso accessorio verrà ridotto in modo proporzionale a partire dal sedicesimo giorno di assenza, anche non continuativa, sulla base di un periodo calcolato in 10 mesi da settembre a giugno.

Art. 32 – Risorse disponibili alla contrattazione d'Istituto

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite dall'insieme di:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
 - b. altre risorse provenienti dalla sovraordinata Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della Istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni, partecipazione a Progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...)
 - c. eventuali residui del Fondo per l'Istituzione scolastica non utilizzati negli anni scolastici precedenti.
2. Nel complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa confluiscono:
 - a. Il Fondo per l'Istituzione Scolastica disposto annualmente dal MIUR;
 - b. le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
 - c. le risorse destinate alle funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa;
 - d. le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
 - e. le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica;
 - f. le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
 - g. le risorse per il BONUS, di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 107/2015, la cui destinazione è finalizzata in via esclusiva alla valorizzazione del merito del personale docente, secondo i criteri generali previsti al precedente art. 29;
 - h. le risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, destinate alla valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica dei docenti e alla valorizzazione del loro contributo alla diffusione nelle Istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.
3. Nel quadro della contrattazione integrativa di Istituto per l'a.s. 2018-19, l'Ufficio IX del MIUR con nota Prot. 19270 del 28.09.2018 ha comunicato una assegnazione del complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa pari a **22.830,66** euro (cifra qui espressa in termini "lordo dipendente"), così articolata:
 - euro **22.830,66** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018. A questa assegnazione si aggiungono **1.400,11** euro di economie a.s. 2017/8 per un totale FIS di **24.230,77** euro. Dettagli delle economie:
 - 834,80 euro economie docenti
 - 298,30 euro economie docenti presenti in bilancio
 - 19,51 euro economie assistenti amministrativi
 - 247,50 euro economie collaboratori scolastici.
 - a) euro **482,77** lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica. Si informa che tali risorse sono destinate a tutte le Istituzioni Scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in base al numero delle classi di istruzione secondaria in organico di diritto. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 4,



Daniele Zucchi

del CCNI 2018, negli Istituti Comprensivi, potranno essere realizzate attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgano alunni della Scuola primaria.

- b) euro **3.426,86** lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa. A questa assegnazione si aggiungono **201.54** euro di economie a.s. 2017/18 per un totale **3.628,40** euro per le funzioni strumentali.
- c) euro **1.578,22** lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA.
- d) euro **2.461,10** lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014. A questa assegnazione si aggiungono **23.62** euro di economie a.s. 2017/18 per un totale **2.484,72** euro per le funzioni strumentali.
- e) euro **1.132,72** lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007. A questa assegnazione si aggiungono **2.118.91** euro di economie a.s. 2017/18 per un totale **3.251,62** euro per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti.

Facendo seguito alla nota prot. n.19270 del 28 settembre 2018, l'Ufficio IX del MIUR con nota Prot. 21185 del 24 ottobre 2018 ha comunicato la seguente ulteriore assegnazione:

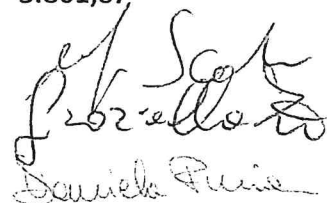
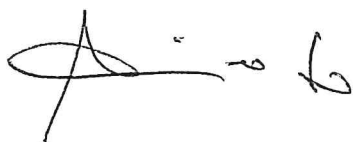
- f) euro **6.074,15** lordo dipendente, quale risorsa finanziaria finalizzata a retribuire la Valorizzazione del personale docente per l'a.s. 2018-2019 ai sensi dell'art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4. Dall'importo complessivo vanno accantonati *ope legis* **2.520,00** euro per indennità di Direzione spettante al DSGA.

Pertanto il fondo effettivamente disponibile per la contrattazione è di **22.830,66**euro.

Art. 33 – Ripartizione delle risorse del Fondo per l'Istituzione scolastica

1. Il Fondo per l'Istituzione scolastica, ricompreso nel Fondo più complessivo, riguarda sia il personale docente sia il personale ATA, ed è stato erogato tenendo fra l'altro conto che la quota di personale docente in organico di diritto è di 59 unità e la quota ATA è di 13 unità.
2. Valutati i rispettivi carichi di lavoro, nonché le necessità dell'istituto, si ritiene di ripartire le risorse contrattabili attinenti al Fondo per l'Istituzione scolastica (**20.310,66 euro**) per incentivazione e compensi accessori nel seguente modo:
 - **15.233,00** euro per personale docente (pari al 75% del budget); a questo importo si aggiungono le economie destinate ai docenti pari a 1.133,10 per un complessivo di **16.366,10 euro**.
 - **5.077,67** euro per personale ATA (pari al 25% del budget). Detto importo viene ulteriormente ripartito tra assistenti amministrativi nella misura del 30% e collaboratori scolastici nella misura del 70%. Vanno poi aggiunte le rispettive economie definendo i seguenti risultati:

	fondo a.s. 2018/19	economie pregresse	totale
assistenti amm.vi	1.523,30	19,51	1.542,81
collaboratori sc.	3.801,87	247,50	3.801,87



Scat
2022-10-20
Daniela Pirella

TABELLA LIQUIDAZIONE FONDO ISTITUTO – A.S. 2018/19 – COLLABORATORI SCOLASTICI

BUDGET			€ 3.801,87								
								lavoro straordinario			
	orario sett.le	Sostituzione colleghi assenti	prolungament o orario per emergenze e disponibilità al cambio turno	servizio sede centrale e cpi	complessità gestione bambini scuola infanzia	servizio in plessi diversi	maggiore carico scuola tempo pieno	TOTALE	tariffa oraria	n.ore straord.	totale definitivo
collaboratore n.1	36	170,00	90,00	60,00				320,00			320,00
collaboratore n.2	36	170,00	90,00	60,00				320,00			320,00
collaboratore n.3	36	170,00	90,00	60,00				320,00			320,00
collaboratore n.4	36	170,00	90,00	60,00				320,00			320,00
collaboratore n.5	36	170,00	90,00	60,00				320,00			320,00
collaboratore n.6	36	170,00	90,00				60,00	320,00			320,00
collaboratore n.7	36	170,00	90,00				60,00	320,00			320,00
collaboratore n.8	36	170,00	90,00		180,00			440,00			440,00
collaboratore n.9	36	170,00	90,00		180,00			440,00			440,00
collaboratore n.10	36	170,00	90,00	60,00		120,00		440,00			440,00
collaboratore n.11	22				30,00	60,00		90,00			90,00
LAVORO STRAORDINARIO									12,50	12,00	150,00
totale		1.700,00	900,00	360,00	390,00	180,00	120,00	3.650,00	12,50	12,00	3.800,00

1,87 differenza

INCARICHI SPECIFICI

budget € 1.578,22

	quote	tariffa	totale
SUPPORTO ALLA PERSONA	4	175,36	701,44
SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICA	2	175,37	350,73
SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICA PLESSO D.ALIGHIERI	2	175,35	350,70
PICCOLE MANUTENZIONI	1	175,35	175,35
	9		€ 1.578,22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Daniele Zucchi

LIQUIDAZIONE FONDO ISTITUTO - A.S. 2018/19 - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

budget		1.542,80						
					lavoro straordinario			
	Intensificazione area per nuove procedure	prolungamento orario di servizio per emergenze	disponibilità all'aggiornamento professionale	part time	tariffa oraria	n. ore	Totale	
assistente amm.vo n.1	150,00	150,00	150,00				450,00	
assistente amm.vo n.2	150,00	150,00	150,00				450,00	
assistente amm.vo n.3	150,00	150,00	150,00				450,00	
ore straordinarie					14,50	13,00	188,50	
totali	450,00	450,00	450,00	0,00	14,50	13,00	1.538,50	
Differenza							4,30	

Mr Selu

*Finanza
Daniela Guiana*